m_pi.AOODRCAL.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000483.08-01-2026.h.16:22

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I- Risorse Umane – Affari Legali
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

VISTO il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare l'art. 509;

VISTA la Legge 08.08.1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

VISTO l'articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il D.P.R. 28.04.1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11.01.2001, n. 101, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;

VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006;

VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15.07.2010;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 08.07.2019;

VISTA la Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del Decreto-legge 25.06.2008 n. 112 ed in particolare l'art. 72;

VISTA la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del Decreto-legge 01.07.2009 n. 78;

VISTA la Legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del Decreto-legge 31.5.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

VISTO il Decreto-legge 13.8.2011 n. 138 convertito con Legge 14.09.2011 n. 148 e in particolare l'art. 1 co. 16 che recita: *"le disposizioni di cui all'art.72, comma 11, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133, si applicano anche negli anni 2012,2013 e 2014";*

VISTO l'art. 72 - co. 8 - del D.L. 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che "S*ono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in* vigore *del presente decreto…*";

VISTO l'art. 24 del Decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con Legge 22.12.2011 n. 214;

VISTO l'art. 2, comma 5, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con il quale viene fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 201/2011;

VISTA la circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D. Lgs. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del succitato Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) "non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua

Dirigente Ufficio I: Antonino Domenico CAMA
Responsabile del procedimento: Stefano Galiano
Responsabile dell'istruttoria: Cristiano Greco

straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;

VISTA la Legge 13.07.2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii;

VISTA la LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*" Pubblicata GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43 con particolare riferimento all'art. 1, commi 162-163-164;

CONSIDERATO che il comma 162 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 , modificando l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza dal 1° gennaio 2025 si intendano elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;

CONSIDERATO che il comma 163 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 ha abrogato l'art.2, comma 5, del decreto legge 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n.125 del 30 ottobre 2013, che stabiliva all'età anagrafica di 65 anni il collocamento a riposo d'ufficio a chi avesse acquisito i diritti contributivi massimi;

CONSIDERATO che il comma 164 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 ha abrogato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;

RILEVATO che con i commi 162,163 e 164 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 si sono adeguati, tra le altre cose, i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (67 anni);

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL12534 del 5 maggio 2025 con il quale, in applicazione dell'art. 1 c. 162 della L. 207/2024, l'elenco allegato al D.D.G. prot. n. AOODRCAL 5507 del 19 febbraio 2025, il dott. SCALAMANDRE' Antonello, Dirigente scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV), cessa dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dallo 01.09.2025;

VISTO il ricorso iscritto al Tribunale di Vibo Valentia Proc. R.G. n. 924/2025 – proposto dall'avv. Antonio Pagliaro nell'interesse del dott. Scalamandrè Antonello con il quale è stato richiesto di ….*Accertare l'invalidità e/o l'illegittimità del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per la Calabria ha decretato il collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente a decorrere dal 01.09.2025, e dichiarare nullo, o annullare, o dichiarare inefficace, il medesimo…… Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio per almeno un ulteriore anno scolastico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024…… Per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente, per co-me legalmente rappresentata, a porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l'ulteriore A.S. 2025/2026 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024…;*

VISTA la Sentenza n. 1387/2025 del 16 luglio 2025 con la quale, il Tribunale di Vibo Valentia – sezione Lavoro, sul ricorso iscritto al R.G. n. 924/2025, …. *definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Calabria prot. n. 12534 del 05.05.2025 e dichiara il diritto del ricorrente alla prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro per l'a.s. 2025/2026…;*

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL20517 del 21.07.2025 con il quale, per come stabilito dalla Sentenza n. 1387/2025 del 16 luglio 2025 per il solo anno scolastico 2025/2026, il dott. Scalamandrè Antonello, con decorrenza 01.09.2025 e fino al 31.08.2026 è stato confermato, in prosecuzione dell'incarico

precedentemente conferito, Dirigente scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV);

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL23107 del 13.08.2025 registrato dalla Corte dei Conti di Catanzaro in data 23.09.2025 al n. 208 con il quale, con decorrenza 01.09.2025 e fino al 31.08.2026, in esecuzione della su citata Sentenza n. 1387/2025 del 16 luglio 2025, è stato conferito al dott. Scalamandrè Antonello l'incarico di direzione, per il solo a.s. 2025/2026, dell'istituzione scolastica LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV);

VISTA la Circolare prot. n. AOODGPER202551 del 25.09.2025 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante "Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative";

VISTO D.M. n. 182 del 25 settembre 2025 relativo alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2026;

RILEVATO che, ai sensi della suddetta circolare prot. n. AOODGPER202551 del 25.09.2025 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione,… l'*Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), come previsto dall'articolo 24, comma 4, come modificato dall'art. 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, e comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha abrogato il comma 5 dall'articolo 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 …* , specificando che *…Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. …* ;

VISTA la Legge LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" pubblicata in GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42;

VISTA la nota prot. AOODRCAL28117 del 30.09.2025 con la quale lo scrivente Ufficio ha chiesto, ai competenti Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione, di voler comunicare i nominativi dei dirigenti scolastici che, con decorrenza 01.09.2026, dovranno essere collocati in quiescenza d'ufficio ai sensi della Circolare Ministeriale prot. n. AOODGPER202551 del 25.09.2025;

VISTI i riscontri alla su citata nota prot. AOODRCAL28117 del 30.09.2025 con i quali i Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione hanno individuato i Dirigenti scolastici che, avendo maturato i requisiti di legge, devono essere collocati in quiescenza d'ufficio a decorrere dall' 1.9.2026;

DECRETA

Art. 1 - I Dirigenti Scolastici, di seguito indicati cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dallo 01.09.2026:

prov	Codice	Denominazione Scuola	Comune	Dirigente Scolastico	Requisiti
CS	CSPS18000D	LS "PITAGORA" RENDE	RENDE	ARTURI Alisia Rosa	**Limiti di età**
CS	CSIS078007	IIS S.G. FIORE -(L.S. - ISA - IPSIA)	SAN GIOVANNI IN FIORE	AUDIA Angela	**Limiti di età**
CS	CSIC88300E	IC ACRI "PADULA" - "S. GIACOMO"	ACRI	CURCIO Maurizio	**Limiti di età**
CS	CSIC82400P	IC FRANCAVILLA - CERCHIARA	FRANCAVILLA MARITTIMA	RUGIANO Maria Carmela	**Limiti di età**
RC	RCIC809007	DE AMICIS-BOLANI	REGGIO DI CALABRIA	ROMEO Giuseppe	**Limiti di età**

Art. 2 - In esecuzione della Sentenza . 1387/2025 del 16 luglio 2025 con la quale, il Tribunale di Vibo Valentia – sezione Lavoro, sul ricorso iscritto al R.G. n. 924/2025, …. *definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità del*

D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Calabria prot. n. 12534 del 05.05.2025 e dichiara il diritto del ricorrente alla prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro per l'a.s. 2025/2026…, il Dirigente scolastico Antonello SCALAMANDRE' in servizio fino al 31.08.2026 presso l'istituzione scolastica LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV), con decorrenza 01.09.2026, cessa dal servizio.

Art. 3 - Con successiva nota saranno resi noti i Dirigenti scolastici che, con decorrenza 01.09.2026, previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cesseranno dal servizio volontariamente.

Art. 4 - Rettifiche o integrazioni al presente provvedimento verranno eventualmente apportate con successivi atti, a seguito di tempestive segnalazioni da inviare con urgenza ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drcal@postacert.istruzione.it nonché all'indirizzo di posta certificata degli Ambiti Territoriali di rispettiva competenza

Art. 5 - Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Loredana GIANNICOLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LOREDANA GIANNICOLA
In Data/On Date:
giovedì 8 gennaio 2026 15:43:08

- Al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il Personale Scolastico - UFF. II – **ROMA**
- Agli Ambiti Territoriali dell'USR per la Calabria – **LORO SEDI**
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria – **LORO SEDI**
- Alle sedi INPS competenti per territorio **– LORO SEDI**
- Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca - **LORO SEDI**
- Al sito web dell'USR per la Calabria